

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede.

Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 , delle modifiche di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale –APS- o culturale senza fini di lucro denominata:

Istituto Formazione Internazionale Associazione Promozione Sociale
(denominata **IFI – APS - ETS**).

Con sede legale in Piazza Insubria 8, 20137 Milano, che può istituire sedi distaccate in tutto il mondo. L'Associazione è costituita come Istituto a carattere privato e non ha fini di lucro. E' apolitica, apartitica, contribuisce allo sviluppo della formazione culturale, all'incremento della promozione sociale e civile della persona umana, senza discriminazione di razza, etnia, sesso, età, convinzioni personali, religiose e politiche.

Articolo 2 – Durata.

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2047.

Articolo 3- Oggetto sociale. Finalità e attività.

E' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Opera *in primis* per i propri associati.

Scopo dell'Associazione è la comunicazione fra persone diverse per età, linguaggio, condizioni sociali, economiche, geografiche e storiche, favorendo il dialogo e l'integrazione sociale, attraverso la formazione, le relazioni internazionali, la diffusione e la promozione sociale della cultura, nonché operare per finalità ricreative, ludico-sportive e di solidarietà sociale per il raggiungimento del benessere individuale e sociale. Utilizzando ogni forma, modalità e linguaggio.

Essa si propone di perseguire e raggiungere i suoi scopi :

- a) perseguendo attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (L. n. 383/2000, Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017);
- b) organizzando iniziative, seminari, convegni, stage, corsi di formazione, incontri, servizi, e manifestazioni varie;
- c) sostenendo e favorendo tutte le iniziative volte alla formazione, anche quelle concernenti l'inclusione sociale. Fornendo il proprio contributo a tutti i livelli della formazione di ogni ordine e grado, anche attraverso corsi specialistici, l'adozione di competenze tecniche educative e professionali, (comprendendo iniziative rivolte a favorire la transizione al lavoro e l'inclusione socio-professionale), finanche mediante la realizzazione di corsi specifici e i relativi servizi connessi.
- d) studiando e divulgando tematiche relative alle attività formative, culturali, economiche internazionali e comunque, come da oggetto sociale.
- e) partecipando a bandi ed avvisi di qualsiasi tipo e natura nazionali ed internazionali; competendo in offerte e gare pubbliche o di affidamento privato;
- f) organizzando iniziative, servizi, attività culturali, di promozione sociale, di turismo sociale e ludico-sportive in generale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci e dei partecipanti invitati;
- g) gestendo, prendendo o dando in locazione e gestione qualsiasi tipo di impianto/infrastruttura sia immobile che mobile, anche con annessi spazi di ristoro;

- h) gestendo direttamente o indirettamente strutture, impianti e infrastrutture fisse e mobili, bar, ristoranti, postazioni di riposo, di sosta alberghiera, circuiti ludici, giovanili, sportivi, ricreativi e punti di ristoro di qualsivoglia natura, anche definiti come punti di spaccio interno ad uso esclusivo dei propri Soci, delle persone invitate e dei Soci-affiliati-dipendenti dell'Ente di appartenenza dei locali per la somministrazione di alimenti e bevande, purché diventino punto di incontro associativo e luogo dove ideare, gestire ed organizzare iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale;
- i) ponendo in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali collegate al mondo ludico, sanitario/sportivo/ristorativo ed affini, rispettando i dettami legislativi ed i regolamenti in vigore in materia, propedeutiche al perseguimento delle finalità istituzionali;
- j) stipulando accordi con altre associazioni o terzi in genere, anche mediante il trasferimento della propria sede o aprendo sedi secondarie in Italia o all'estero;
- k) organizzando conferenze e seminari per incrementare la conoscenza culturale e la coscienza pubblica;
- l) concorrendo alla divulgazione delle arti e delle tecniche in generale, delle opere dell'ingegno, dell'operosità artistica e del design;
- m) partecipando ad associazioni di categoria o raggruppamenti in ambito nazionale ed internazionale;
- n) contribuendo allo sviluppo della cultura musicale e delle arti sonore in generale, anche attraverso eventi, corsi, concerti, spettacoli;
- o) sostenendo attività di raccolta fondi, anche per attività di solidarietà in generale finanche durante emergenze naturali;
- p) concorrendo all'espansione dell'editoria, delle scienze della scrittura e della redazione di testi, dell'erudizione oratoria, del sapere, delle capacità e delle professionalità letterarie e divulgative universali;
- q) svolgendo inoltre attività e servizi nei settori dell'internazionalizzazione (politiche e relazioni internazionali);
- r) realizzando autonome iniziative gestite sia direttamente sia in partnership e operando con Istituzioni, Università, Fondazioni, Istituti e Centri. L'Istituto agisce in piena indipendenza e collabora con professionisti e Ordini professionali;
- s) attivando collaborazioni anche attraverso convenzioni e mediante la costituzione di consorzi, fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto privato o pubblico;
- t) favorendo la condivisione di risorse e servizi per le imprese e ONP (Organizzazioni No Profit), la collaborazione con la Pubblica Amministrazione e la costituzione di forme associative e cooperative;
- u) favorendo l'assegnazione di premi, borse di studio, sussidi e istituendo curricula formativi;
- v) pubblicando ricerche, pubblicazioni, articoli e divulgazioni nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 4 – Soci.

Il numero minimo dei soci è non inferiore a 7 persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che partecipino attivamente all'attività associativa e ne condividono lo spirito e gli ideali della stessa.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio è valutata ed eventualmente accolta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, a suo insindacabile giudizio, verbalizzata e comunicata al socio.

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente la quota associativa sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell'Associazione, in relazione alle sue finalità.

La quota è definita per anno solare e deve essere versata in un'unica soluzione.

I soci si distinguono in:

- 1) Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- 2) Ordinari: coloro che partecipano alle attività sostenendole tramite il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza e a suo insindacabile giudizio, può designare/revocare il titolo di socio Onorario.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni con principio di gradualità : richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Articolo 5 – Perdita della qualifica di Socio.

I soci perdono la qualifica di Socio, nei seguenti casi:

- 1) per dimissioni volontarie presentate per iscritto dal socio;
- 2) per il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'anno successivo ;
- 3) per espulsione derivante da gravi motivi di ordine morale, materiale, etico o comportamentale ritenuti contrari, lesivi e controproducenti agli obiettivi statutari dell'Associazione;
- 4) per inadempienze agli obblighi previsti dal presente Statuto;
- 5) per il mancato rispetto dei regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Il provvedimento di espulsione o radiazione è assunto del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e viene comunicato per iscritto all'interessato.

Tale provvedimento può essere impugnato dal socio dichiarato espulso/radiato mediante domanda di riesame da presentare entro (8) otto giorni dalla prima comunicazione assunta dal Consiglio Direttivo, che delibererà in merito alla prima riunione utile.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci.

I Soci hanno diritto di:

- 1) partecipare effettivamente e concretamente alla vita dell'Associazione;
- 2) prendere parte alle Assemblee con diritto di voto;
- 3) accedere alle cariche elettive;
- 4) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

I Soci hanno l'obbligo di:

- 1) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi;
- 2) versare le quote associative. La quota di socio è intrasmissibile e non è rimborsabile;
- 3) frequentare e collaborare alla vita dell'Associazione coadiuvando gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, in base a ruoli e competenze;
- 4) mantenere un comportamento corretto e consono sia nei riguardi degli organi associativi e sia verso l'esterno impegnandosi a non mettere in pratica azioni in contrasto con le aspirazioni e le attività che animano l'Associazione.

Chi recede dalla qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sulle quote versate e sul patrimonio sociale.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario Generale;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei Proviviri.

Articolo 8 – Assemblea generale dei Soci dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto-economico finanziario annuale e comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail agli indirizzi di recapito indicati nel libro soci e/o di pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea deve contenere orario, luogo, ordine del giorno e può svolgersi nella sede associativa o in altro luogo indicato nella convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria) con diritto di voto tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto a un solo voto, è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza dal Vice presidente o dal Consigliere anziano per età.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- b) eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- c) delineare le linee di indirizzo dell'Associazione esprimendo pareri e deliberando su questioni riguardanti l'attività stessa;
- d) approvare i regolamenti proposti e le variazioni già ratificati del Consiglio Direttivo;
- e) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale;
- f) approvare il Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e sue integrazioni-modifiche;
- g) eleggere ogni cinque anni gli altri organi dell'Associazione, ad eccezione del Segretario e del Tesoriere che sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche tra i propri membri;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente convocata e atta a deliberare in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti; in seconda convocazione l'Assemblea si ritiene validamente indetta qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente convocata e atta a deliberare quando sono presenti $\frac{3}{4}$ dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea elettiva ordinaria elegge il Consiglio Direttivo secondo le indicazioni del presente Statuto e nel rispetto del criterio democratico di partecipazione. L'ordine delle preferenze risultante dalle votazioni, in caso di parità, sarà eletto l'iscritto che abbia maggiore anzianità di partecipazione-fondazione, in subordine d'iscrizione e quindi di maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da:

- 1) Un Presidente.
- 2) Un Vicepresidente.
- 3) Un Segretario Generale.
- 4) Un Tesoriere.
- 5) Dai rimanenti Consiglieri che possono essere dotati di autonome deleghe funzionali.

Il Consiglio Direttivo è convocato da:

- 1) il Presidente, o dal Vicepresidente in sua assenza, dallo stesso giustificata;
- 2) almeno 4 dei componenti, su richiesta motivata.

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri scelti tra i Soci Ordinari. Può decidere di nominare, eventualmente qualora se ne ravvisi la necessità, anche esternamente al proprio ambito, il Segretario verbalizzante.

Nomina il Segretario Generale e il Tesoriere. Qualifiche che potranno anche essere assimilate eventualmente in un'unica persona.

I membri del Consiglio Direttivo, con l'esclusione del primo quinquennio, possono essere rieletti solo tra chi è stato socio dell'Associazione per almeno cinque anni. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

L'assenza ingiustificata di un membro del Consiglio Direttivo a tre riunioni consecutive, comporta la decadenza automatica dalla carica, deliberata dal Consiglio Direttivo stesso in piena autonomia.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio, lo stesso potrà eventualmente cooptare altri membri in sostituzione dei componenti mancati; i membri cooptati

duriranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. E' convocato formalmente attraverso posta elettronica, fax, lettera raccomandata nella sede sociale o nel luogo comunicato.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato informalmente e assumere decisioni, anche per video conferenza e le stesse ratificate al primo Consiglio Direttivo utile.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo: funzioni.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e a suo insindacabile giudizio potranno essere riconosciute le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Nel caso in cui, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, siano chiamati in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale specialistica a favore dell'Associazione, tale attività dovrà essere retribuita solo per queste funzioni specifiche, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso spese e del gettone di presenza alle sedute consiliari, solo se sostenibile finanziariamente.

E' competenza del Consiglio Direttivo rilasciare, nominare, definire incarichi professionali e le relative competenze/rimborsi per professionisti e per consulenti riconosciuti come personalità d'interesse per i fini associativi.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e direzione dell'Associazione e svolge le seguenti funzioni:

- 1) elegge al proprio interno il Segretario Generale, il Tesoriere ed attribuisce eventualmente altri incarichi associativi;
- 2) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione e provvede all'eventuale assunzione e al licenziamento del personale dipendente esecutivo, fissandone le retribuzioni e gli obblighi disciplinari;
- 3) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e assume ogni altro provvedimento che non sia riservato all'Assemblea dei soci;
- 4) istituisce e coordina il Comitato Scientifico (Esperti, Commissioni, Gruppi di lavoro) favorendo l'apertura alla società civile, ma privilegiando, dove vi sia competenza, la più ampia partecipazione dei soci;
- 5) cura lo sviluppo sistematico della attività dell'Associazione;
- 6) delibera le ammissioni di nuovi soci;
- 7) delibera in merito ai provvedimenti di espulsione/radiazione;
- 8) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, dove Presidente e Tesoriere danno esecuzione agli stessi per gli importi superiori a quanto previsto dal Regolamento;
- 9) determina l'entità del contributo associativo annuale, le modalità e i tempi per il suo versamento;

- 10) ricopre tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- 11) può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri;
- 12) ricerca il collegamento con altre associazioni, enti, gruppi e persone;
- 13) conferisce incarico anche ai soci di seguire attività specifiche;
- 14) redige le relazioni sull'attività dell'Associazione;
- 15) esamina e approva il rendiconto e il preventivo economico-finanziario da presentare annualmente all'Assemblea dei soci, predisposti dal Segretario e dal Tesoriere in collaborazione con il Presidente:
- 16) si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario e ne faccia richiesta il Presidente e la metà dei consiglieri;
- 17) fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno due volte all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesta dalla maggioranza dei soci;
- 18) assume le deliberazioni a maggioranza dei presenti.

Articolo 11 – Verbalizzazioni.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario Generale e da questi sottoscritte insieme al Presidente e al Vice Presidente.

Il Segretario verbalizzante durante le sedute del Consiglio Direttivo potrà essere indicato anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono sottoscritte da tutti i Consiglieri presenti.

Le delibere assembleari devono essere verbalizzate e pubblicate mediante affissione nell'albo della sede o in altro luogo precedentemente concordato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12- I libri sociali e i registri contabili.

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Tali libri, prima della loro disponibilità associativa, devono essere numerati, timbrati con il timbro sociale e firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale in ogni singola pagina.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale ordinaria, è il rappresentante legale dell'Associazione ed è Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci e sia dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria.

In caso il Presidente decida per iscritto, oppure sia impedito per lungo tempo e per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, è sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione e in subordine dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Art. 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea generale ordinaria, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti in sostituzione del Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

E' Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Art. 15 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale e il Tesoriere possono anche essere individuati, eventualmente e concordemente dal Consiglio Direttivo, in un'unica persona.

Il Segretario Generale è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo per un quinquennio e può essere rieletto.

Redige e invia le convocazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Redige i verbali delle riunioni (qualora non sia stato nominato un Segretario verbalizzante cui spetta tale compito).

Il Segretario Generale invia i verbali, per il benessere degli stessi, a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Attende e firma la corrispondenza corrente, cura l'amministrazione dell'Associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili.

Di comune accordo con il Presidente, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e cura il disbrigo delle questioni correnti.

Il Segretario Generale svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli è affidato dal Presidente.

In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Segretario Generale.

Il Segretario Generale nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere e il Segretario Generale possono anche essere individuati, eventualmente e concordemente dal Consiglio Direttivo, in un'unica persona.

Il Tesoriere è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo per un quinquennio e può essere rieletto.

Il Tesoriere collabora con il Segretario Generale, è responsabile della consistenza di cassa e banca, deve rendicontare mensilmente con relazione sintetica al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impegno delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità agli elaborati del Consiglio Direttivo. Predisporre i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa.

In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Tesoriere, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Il Presidente e il Vice Presidente in stretta collaborazione con il Segretario Generale, si occupano della redazione dei contratti, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, coinvolgendo il Tesoriere.

Art. 17 Comitato Scientifico

Al fine di svolgere al meglio la propria attività e per offrire consulenza sui temi dell'oggetto sociale, l'Istituto può avvalersi del Comitato Scientifico, composto da Esperti, Commissioni di studio e Gruppi di lavoro.

Possono fare parte di tale strumento di lavoro tecnico-associativo anche persone non aventi la qualifica di soci.

La nomina dei membri del Comitato Scientifico è competenza del Consiglio Direttivo, che approva la domanda con ratifica del Presidente.

In caso di urgenza la nomina può essere compiuta dal Presidente e ratificata alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo con il voto a maggioranza e a suo insindacabile giudizio può revocare i componenti del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico promuove iniziative, elabora relazioni e partecipa alle attività associative.

I risultati delle loro attività sono consegnati al Consiglio Direttivo, il quale deciderà in autonomia se dare corso e con quali modalità proseguire alle iniziative proposte, nonché sui modi e sulle forme per la divulgazione delle relazioni.

Tutti i membri decadono allo scadere del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Le attività del Comitato Scientifico sono coordinate da un Presidente designato dal Consiglio Direttivo che è responsabile dei rapporti con l'Associazione e con tutti gli altri membri del suo Ordinamento tecnico.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene ratificato dall'Assemblea generale ordinaria quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e intervenga per la sua composizione.

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri e un supplente, di cui almeno uno nominato fra i soci fondatori ed uno espressione del Consiglio Direttivo.

Il membro supplente partecipa sempre alle riunioni senza diritto di voto.

I Probiviri così nominati durano in carica un triennio ed eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna dell'Associazione, sulle interpretazioni del presente Statuto e del Regolamento interno.

Dirime eventuali casi di incompatibilità e di conflitti, suggerisce ipotesi di risoluzione degli eventuali conflitti e delibera "pro bono pacis".

La decisione del Collegio è inappellabile e vincolante per le parti.

Il Collegio si riunisce per iniziativa del suo Presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti, mediante avviso da spedire per mail o per lettera almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti in carica.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

I suoi membri possono partecipare su invito e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19- Patrimonio

A formare il Patrimonio dell'Associazione concorrono:

- 1) i beni immobili e mobili, i valori, i contributi, i versamenti dei soci, le elargizioni, le donazioni ed ogni altra forma di sostegno pervenga all'Associazione;
- 2) le eccedenze annue di bilancio, che saranno destinate ad integrare le entrate previste per la successiva gestione annuale;

3) le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annue di gestione.

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20- Regolamento interno

Si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione per quanto non contemplato del presente Statuto. Il primo Regolamento interno e le successive modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile.

Art. 21- Bilancio. Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere predisponde in collaborazione col Dottore Commercialista, le bozze di Bilanci-Rendiconti e la illustra al Consiglio Direttivo.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Segretario Generale, le versioni definitive del rendiconto economico finanziario.

Art. 22- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone i poteri.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione preferibilmente Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che persegue finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza e della beneficenza ed affine ai fini di solidarietà giovanile/sportiva, in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia.

Art. 23- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi in materia.